

VERBALE DI ACCORDO

In data 28 maggio 2020, in modalità telematica secondo le previsioni del Decreto Legge n 17 del 18 marzo 2020, si sono incontrati al fine di dare attuazione all'esame congiunto:

- la Società **Asak & Co. Spa** nella persona del legale rappresentante, La Sig.ra Barbara Dalla Rosa, assistita dal Consulente del Lavoro il dott. Francesco Saverio Sulpasso;
- il Sig. **Andrea Montagni** per **Filcams Cgil**, in rappresentanza dei lavoratori;
- la Sig.ra **Salvo Carofratello** per **Fisascat Cisl**, in rappresentanza dei lavoratori;
- il Sig. **Antonio Vargiu** per **Uiltucs**, in rappresentanza dei lavoratori;

PREMESSO CHE

La società Asak & Co. Spa, con sede legale in Bussolengo (VR), esercita l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di calzature e pelletteria di ogni genere con l'ausilio di punti vendita dislocati in 10 regioni dello Stato italiano, precisamente in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Liguria.

In seguito allo stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus COVID-19, il quale ha comportato, anche in seguito a provvedimenti normativi tra cui ordinanze regionali, la chiusura dei negozi dedicati alla vendita al dettaglio facendo registrare conseguentemente un grave calo delle vendite, la società, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed attenuare la perdita di reddito dei lavoratori, ha dovuto necessariamente presentare una domanda di intervento degli ammortizzatori sociali, compiuta attraverso la comunicazione di richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 148 del 2015, inviata in data 13/03/2020, con la quale l'azienda richiedeva l'accesso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, determinato dall'emergenza COVID-19.

Tale richiesta ha permesso all'azienda di usufruire dell'integrazione salariale in deroga per un periodo pari a 9 settimane, con decorrenza dal 01/03/2020 fino al 02/05/2020.

In seguito al permanere del calo delle vendite e delle oggettive difficoltà di svolgimento della regolare attività aziendale, l'azienda ha effettuato la comunicazione di richiesta di un nuovo esame congiunto ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 18 del 2020 in data 2 maggio 2020, con la quale l'azienda ha richiesto la proroga alla concessione della cassa integrazione salariale in deroga per un periodo ulteriore, da determinare secondo le eventuali disposizioni normative che sarebbero state emanate anche successivamente.

AV

BON

AM



TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

di richiedere la proroga all' accesso alla Cassa Integrazione in Deroga secondo quanto stabilito dagli artt. 70 e 71 del Decreto Legge n. 34 del 20 maggio 2020, per un periodo pari a:

- 5 settimane per le regioni di Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Liguria;
- 5 settimane con l'aggiunta di 4 settimane, queste ultime concesse con i rispettivi Decreti Regionali, per le regioni del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, per un totale di 9 settimane;

con riduzione dell'orario di lavoro e/o sospensione a zero ore, per un totale di n. 87 dipendenti a decorrere dal 3 maggio 2020 (ALLEGATO 1).

Nel limite delle esigenze tecniche e compatibilmente con le capacità professionali, la società attiverà una rotazione tra il personale con equipollenti mansioni. In caso di sospensione a zero ore non sarà possibile effettuare tale rotazione.

Per il personale amministrativo, presente presso la sede di Bussolengo (VR), si valuterà la possibilità di svolgere l'attività di lavoro in modalità "Smart working" qualora non fosse possibile rispettare le linee guida sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Tale intervento sarà attivato anche in tutti quei casi in cui l'azienda abbia programmato interventi di sanificazione oppure nei casi in cui non sia possibile garantire il rispetto delle linee guida in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte con il patto sociale del 24 aprile 2020.

Al fine di ridurre al minimo l'utilizzo della Cassa integrazione in Deroga, o di altro ammortizzatore sociale eventualmente previsto, si è già dato atto alla fruizione delle ferie e dei permessi residui, anche dell'anno in corso.

Il trattamento sarà concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 6 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Viene fatta salva la possibilità di richiedere da parte del lavoratore, laddove possibile, la c.d. anticipazione sociale agli istituti di credito secondo la convenzione stipulata in data 30 marzo 2020 in presenza del Ministero del lavoro, delle confederazioni bancarie e di tutte le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, alle condizioni e modalità previste dalle Convenzioni con le Regioni interessate; in tal caso l'azienda si rende disponibile ad agevolare la compilazione della modulistica per quanto di sua competenza.

La Società si rende disponibile ad anticipare i trattamenti di 14.sima mensilità già maturati, qualora tali anticipazioni non siano già state oggetto di richiesta da parte dei lavoratori dipendenti, per quando

AV

pon

AM

compatibili con la situazione finanziaria della Società.

Le parti si danno atto che con il presente accordo è stata realizzata la procedura di consultazione sindacale secondo le previsioni di legge.


Letto, confermato e sottoscritto

ASAK & CO. S.P.A.


 Barbara Dalla Rosa

Barbara Dalla Rosa


Andrea Montagni – FILCAMS CGIL

 Andrea Montagni

Salvo Carofratello – FISASCAT CISL

 Salvo Carofratello

Antonio Vargiu – UILTUCS

 Antonio Vargiu